

**COLLEGIO DI ROMA**

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPIELLO RAFFAELE

Seduta del 30/09/2020

FATTO

Parte ricorrente lamenta la mancata integrale consegna della documentazione bancaria richiesta all'intermediario resistente, in relazione a due rapporti di conto corrente (n. ****-8 e n. ***60). In particolare, la documentazione richiesta consiste nei *"movimenti per cassa dei conti correnti"* intestati al *de cuis* della ricorrente, nonché copia di una serie di assegni tratti sui medesimi rapporti. Parte ricorrente chiede pertanto l'integrale produzione documentale ai sensi dell'art. 119 T.U.B.. L'intermediario nelle proprie controdeduzioni rileva che a fronte della richiesta formulata dalla ricorrente nel mese di novembre 2019, la banca, *"nel limite delle proprie possibilità"*, reperiva parte della documentazione, *"rispettando ampiamente i tempi legalmente previsti"* e che le ricerche non hanno avuto un immediato esito positivo *"a causa della quantità di documentazione cartacea richiesta, afferente a diversi anni (dal 2010 al 2018), in gran parte non più disponibile in filiale, il cui reperimento necessitava dell'impiego del lavoro manuale di più persone"*. L'intermediario rileva che ha prodotto *"un'ulteriore parte della domanda avanzata dalla ricorrente, comprendente la quasi totalità della documentazione richiesta e mancante"*, precisando che la documentazione è a disposizione della ricorrente previo pagamento delle spese di riproduzione documenti in forma cartacea, quantificata nella somma complessiva di euro 3.016,00. Parte resistente, per quanto riguarda la documentazione ancora mancante, precisa che: a) *sono ancora in corso le ricerche contabili indicate nel documento di cui*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

all'allegato n. 7, per le quali la banca contatterà la ricorrente non appena in possesso delle copie mancanti (in relazione alle difficoltà di reperimento osserva che "è dovuta sia al fatto che si tratta di copie cartacee non più conservate presso la filiale sia al fatto che alcune date indicate dalla ricorrente (...) sono riferite a giorni non lavorativi"); b) hanno dato esito negativo le ricerche presso gli archivi della banca di alcune delle contabili indicate dalla ricorrente (elencate nel documento di cui all'allegato n. 8), "che si ritengono inesistenti". L'intermediario chiede pertanto la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la richiesta di copia della documentazione relativa a due rapporti di conto corrente. Questo Collegio rileva come sia pacifico che, rispetto alla documentazione inizialmente richiesta, l'intermediario, in diversi momenti, abbia reperito e, da ultimo, consegnato alla ricorrente una parte dei documenti. I documenti che risultano ancora mancanti, sono individuati nell'allegato n. 7 e nell'allegato n. 8.. Con riferimento ai documenti di cui all'allegato n. 7, e all'allegato n. 8 per i quali l'intermediario riferisce lo smarrimento degli stessi, questo Collegio rileva che i detti documenti elencati negli atti di causa, rientrano nell'arco temporale dei dieci anni anteriori alla richiesta, come sancito dallo stesso art. 119 del Testo Unico Bancario. Al riguardo per l'ipotesi in cui si ritengano smarriti, si rileva che i Collegi ABF ritengono che *"lo smarrimento del documento contrattuale richiesto dalla ricorrente è comunque imputabile alla banca resistente, anche ove costituisca un'impossibilità sopravvenuta della prestazione, trattandosi di un disservizio che inerisce alla sfera organizzativa e di controllo della banca medesima e non sussistendo alcuna prova (nemmeno indiziaria) di caso fortuito o forza maggiore"* (Coll. di Roma, dec. n. 5689/2019). Alla luce di quanto sopra, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario consegni alla parte ricorrente copia dei documenti di cui agli allegati nn. 7 e 8 delle controdeduzioni.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario consegni alla parte ricorrente copia dei documenti di cui agli allegati nn. 7 e 8 delle controdeduzioni. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA